


## **Allegato 8**





**PROVINCIA DI PARMA**  
**Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale**

---

## Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale



**D - NORME DI ATTUAZIONE**



---

Approvato Del. C.P. n° 118 del 22.12.2008

---



## **Art 13**

### **Zona di deflusso di piena**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per la zona di deflusso di piena individuata e perimetrata come tale nella tavola C.1, in scala 1:25.000; qualora tale ambito interessi altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. Nella zona di cui al presente articolo il Piano persegue l'obiettivo di garantire, in condizioni di sicurezza, il deflusso della piena di riferimento e l'equilibrio dinamico dell'alveo, nonché di favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese, delle fondazioni delle opere d'arte, del mantenimento in quota dei livelli idrici di magra, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale. Con riferimento agli obiettivi perseguiti, le zone di cui al presente articolo costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione integrata delle zone di cui agli articoli 17 e 18 del PTPR e della fascia A di deflusso della piena, così come definita dall'articolo 28 del PAI. Nella zona di deflusso di piena, l'ambito A1 è costituito dall'alveo, così come individuato all'art. 18 del PTPR; l'ambito A2 interessa la restante area sede del deflusso della corrente, sino al limite esterno della zona stessa.
2. Nella zona di deflusso di piena sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi consentiti di cui ai successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
4. Nell'ambito A1 sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente:
  - a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 9, 10 e 17, con l'esclusione della realizzazione di spazi di sosta per mezzi di trasporto motorizzati di cui alla lettera b), nonché alle lettere d), f) g) del comma 23 dell'articolo 12, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
  - b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
  - c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
  - d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della zona di deflusso di piena contenuta nella tavola C.1 e dalle "Linee di assetto idraulico e idrogeologico", allegato 10, delle presenti norme;
  - e) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  - f) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui;
  - g) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
  - h) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti come specificato all'articolo 12, comma 15 e l'adeguamento degli impianti esistenti alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti

Provincia di Parma  
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  
Estratto delle "Norme di Attuazione"

funzionali. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli ampliamenti strutturali, l'aumento della potenzialità annua di trattamento e/o smaltimento degli stessi impianti esistenti;

i) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli stessi impianti esistenti.

5. Le estrazioni di materiali litoidi nell'ambito A1 della zona di deflusso di piena sono disciplinate dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5, dell'art. 2 della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 i quantitativi derivati dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal P.I.A.E..

6. Sono vietate le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal limite dell'ambito A1, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde, riduzione della velocità della corrente e di costituzione di corridoi ecologici. Nella stessa fascia è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere e), g), del comma 23 dell'art. 12. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

7. Qualora all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nell'ambito A2, valgono le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 12.

8. Nell'ambito A2, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato di cui al precedente comma, sono consentiti, oltre agli interventi consentiti nell'ambito A1:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- d) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- e) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- f) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- g) opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dalla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- h) ampliamenti degli impianti di trattamento delle acque reflue, ove sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori della zona di tutela. I progetti di ampliamento devono essere corredati da adeguati interventi di messa in sicurezza idraulica nonché da relativo studio di compatibilità idraulica.

9. Nell'ambito A2 si applicano, oltre alle disposizioni di cui al comma 9, le norme di cui ai commi 7, 10, 23 lettere b), c), d), e), f), g), 24, 25 e 26 dell'articolo 12.

10. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nelle zone di cui al presente articolo.

## **Art. 27**

### **Progetti di tutela, recupero e valorizzazione**

1. Nelle tavole C.5 in scala 1:50.000 sono individuati i perimetri di massima dei seguenti progetti di tutela e valorizzazione proposti dal P.T.C.P.. Nell'Allegato 1 alle presenti Norme sono contenuti gli indirizzi per la loro formazione o attuazione, indirizzi che dovranno essere rispettati nell'ambito dell'adeguamento della strumentazione urbanistica da parte dei Comuni.

I progetti di tutela e valorizzazione individuati dal presente Piano sono i seguenti:

- progetto di tutela, recupero e valorizzazione degli ecosistemi padani del fiume Taro e dei fontanili;
- progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione della fascia fluviale della media Val d'Enza;
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione degli ambiti fluviali territoriali ambientali di paesaggio dei torrenti Parma e Baganza;
- "Po, fiume d'Europa", progetto di tutela e valorizzazione d'iniziativa regionale per la definizione di un modello territoriale e di gestione ecosostenibile;
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione dello Stirone e di Frescarolo;
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Sorgenti dello Stirone";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Confluenza Taro e Ceno";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Museo del Petrolio di Vallezza";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "I Salti del Diavolo";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Parco Geologico della Val Ceno";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Alta Val Taro, del Monte Pelpi e dell'Oasi Ghirardi";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Miniere di Corchia";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Monte Fuso e Monte Caio";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Monte Penna, Monte Nero e Monte Ragola".

2. I Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, ulteriori progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via esemplificativa a: parchi fluviali e corridoi ecologici; sistemi dei paleoalvei fluviali dei dossi di pianura e delle bonifiche storiche; parchimuseo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; le aree agricole periurbane; il recupero di strutture insediative storiche non urbane; la valorizzazione del paesaggio agrario nelle zone di centuriazione.

## **Art. 28**

### **Unità di paesaggio**

1. Il presente Piano perimetra le unità di paesaggio di rango provinciale nella tavola C.8 in scala 1:100.000, ne descrive le caratteristiche nell'elaborato di cui all'Allegato

2. In particolare il P.T.C.P. individua le seguenti unità di paesaggio:

- 1) Fascia rivierasca del Po
  - 1.1.) Fascia di pertinenza del fiume Po
  - 1.2.) Dominio storico del fiume Po
- 2) Bassa pianura di Colorno
- 3) Bassa pianura dei Castelli
- 4) Alta pianura di Parma
- 5) Alta pianura di Fidenza
- 6) Collina di Parma
  - 6.1.) Collina di Torrechiara
  - 6.2.) Collina dei Boschi di Sala
- 7) Collina termale
- 8) Montagna del Parma e dell'Enza
  - 8.1.) Bassa Montagna Est
  - 8.2.) Massicci calcarei
  - 8.3.) Alte Valli del Parma e dell'Enza

9) Montagna del Taro e del Ceno

9.1.) Bassa Montagna Ovest

9.2.) Passante della Cisa

9.3.) Piana di Borgotaro

9.4.) Alte Valli del Taro e del Ceno

10) Dorsale Appenninica

2. Le unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione comunali e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela.

3. Il Piano Strutturale Comunale è tenuto ad articolare le unità di paesaggio del presente Piano mediante ulteriori approfondimenti e specificazioni. In particolare devono essere individuati le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti suddivisi in elementi fisici, biologici ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del paesaggio nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità. Devono inoltre essere individuati, delimitati e catalogati i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici, verificando ed integrando le informazioni contenute nelle schede di cui all'Allegato 2.

### **Art. 39**

#### **Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale**

1. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e pertanto sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Esse sono individuate e disciplinate dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni del presente piano.

2. Tali aree sono prioritariamente destinate alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico.

3. Tali ambiti comprendono:

a) le aree naturali protette (parchi e riserve);

b) le aree boscate e destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco, individuate nella Tav. C.3;

c) gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;

d) le fasce di tutela fluviale (fascia A e fascia B) comprendenti le golene antiche e recenti;

e) le aree umide;

f) i calanchi meritevoli di tutela;

g) le fasce individuate come "corridoi ecologici" individuate nella Tav. C.5;

h) le aree poste a quote superiori a 1200 m.

4. In detti ambiti è consentito lo svolgimento dell'attività agricola e forestale se ed in quanto compatibile con le finalità indicate e con le limitazioni di cui ai successivi commi. Sono altresì consentite il pascolo, le attività ricreative, turistiche e agrituristiche, di studio e di ricerca.

Sono considerate non compatibili con l'attività agricola e adatte all'evoluzione dei processi di naturalizzazione le aree di cui ai punti c), f) e h).

5. Nelle aree di cui al punto a) la disciplina in merito alla tutela e valorizzazione del territorio ed alle destinazioni e trasformazioni ammissibili è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia. Per ripartire in modo equo gli oneri derivanti dalla loro istituzione, la Provincia può stabilire specifiche forme di compensazione

e riequilibrio territoriale, attraverso gli strumenti di perequazione di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. n. 20/2000. In tali aree al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività umane ed economiche:

– il PSC provvede ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse;

– il POC coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli



Provincia di Parma  
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  
Estratto delle "Norme di Attuazione"

equilibri idraulici e idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.

6. Salvo diversa determinazione nei successivi commi del presente articolo:

- nelle aree di cui al punto b) valgono le disposizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme;
- nelle aree di cui al punto c) sono consentite le attività e le trasformazioni di cui all'art. 13 delle presenti Norme;
- nelle aree di cui al punto d) sono consentite le attività e le trasformazioni di cui all'art. 12 delle presenti Norme; sono consentite le attività estrattive previste dai PAE adottati in data antecedente all'approvazione delle presenti NTA, purché conformi ai dettami dell'art. n. 41 delle NTA del PAI;
- nelle aree di cui al punto f) valgono le disposizioni di cui all'art. 15, 3° comma, delle presenti Norme.

7. L'attività agricola dovrà risultare compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione indicati per le suddette aree. Saranno quindi vietate le tecniche colturali potenzialmente inquinanti o suscettibili di depauperare e compromettere i caratteri naturali e paesaggistici dei luoghi, mentre saranno promosse le attività volte a favorire i processi di rinaturazione e di protezione e riqualificazione degli ecosistemi.

8. In particolare sono vietati gli allevamenti zootecnici intensivi. Gli allevamenti non intensivi potranno essere ammessi solo se confermati e appositamente disciplinati nei PSC. Nelle aree di cui ai punti c), d), e h) è comunque vietato l'allevamento di animali.


9. Nelle aree di valore naturale ed ambientale sono vietate le nuove edificazioni, salvo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività consentite purché previste nei PSC e disciplinate nei RUE. In tali casi si dovranno adottare apposite metodiche di valutazione e di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico.

10. Gli strumenti di pianificazione provvedono inoltre a disciplinare:

- a) il recupero del patrimonio edilizio storico esistente, nel rispetto delle caratteristiche originarie, come indicato nell'art. 38;
- b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche.

Per gli edifici esistenti non compatibili con gli obiettivi di tutela indicati si potranno adottare le procedure di demolizione, ricostruzione e trasferimento di cubatura di cui all'art. 38.






PROVINCIA DI PARMA  
Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale

---

## Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

---



D. NORME – ALLEGATO 1



---

Approvato Del. C.P. n° 71 del 25.7.2003

---



#### 4) ***“PO, FIUME D'EUROPA.***

***Progetto di tutela e valorizzazione di iniziativa regionale per la ridefinizione di un modello territoriale e di gestione ecosostenibile” (approvato con Delibera G.R. 28/61 del 30/12/1998 - concluso nel Dicembre 2001)***

##### UBICAZIONE

Quale ambito di progetto è individuata la regione fluviale del Po, ricomprendente le aree golenali e i territori ad esse contigui, ricadenti nelle Province di Piacenza (PC), Parma (PR) e Reggio Emilia (RE), con riferimento in prima approssimazione alle zonizzazioni operate dal PTPR e dal Piano Stralcio Fasce Fluviali (P.S.F.F.) dell'Autorità di Bacino del Po.

La scelta di limitarsi al tratto attinente a queste tre sole province è motivata dal fatto che questa porzione di fiume è continua ed omogeneamente caratterizzata sia sotto il profilo fisico che dell'assetto idraulico (compartimentazione degli ambiti di golena).

Il tratto di fiume appartenente all'ambito di progetto (la cui superficie complessiva è di 144,8 Km<sup>2</sup>), è lungo circa 120 Km. ed è compreso tra Castel S.Giovanni (PC) e Luzzara (RE).

##### CARATTERISTICHE DELL'AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

L'attuale assetto territoriale della fascia fluviale del Po, è il risultato dell'effetto combinato di alterne vicende climatiche di varia intensità, lente deformazioni tettoniche ed interventi antropici, che si sono imposti negli ultimi millenni ed hanno direttamente interagito sulla rete idrografica.

L'alveo del Po, dopo aver attraversato la Collina di Torino, il Monferrato e l'Appennino dell'Oltrepò pavese, a valle della confluenza col Ticino, si espande nella zona di pianura a crescita verticale, assumendo una posizione assiale sino alla foce.

Il tracciato del Fiume Po lungo le zone rivierasche è caratterizzato da un andamento leggermente sinuoso fino all'altezza di Roccabianca, con asse fluviale orientato prevalentemente ovest - est, e da un andamento meandriforme o molto sinuoso da Roccabianca, con orientamento prevalente ovest/nord-ovest - est/sud-est

Le motivazioni che più di ogni altre condizionano l'attuale posizione del corso d'acqua sono strettamente correlabili con l'assetto strutturale del bacino padano.

La fascia di meandreggiamento è larga mediamente 8 km ed è caratterizzata nel complesso da un assetto tendenzialmente suborizzontale leggermente degradante verso est, che conserva le forme subcircolari e a festoni tipiche dei meandri estinti.

Nel tratto afferente l'ambito di progetto, il Fiume Po presenta una larghezza media di circa 250 - 300 metri. Le caratteristiche del tronco, la pendenza di fondo, la granulometria del materiale solido trasportato dalla corrente fluviale e il regime idrologico delle portate, collocano il corso d'acqua nella zona di transizione tra la tipologia pluricursale e quella unicursale.

In particolare il corso d'acqua è rappresentato da un singolo canale inciso, fiancheggiato da argini naturali e barre di meandro intagliate da lanche attive e relitte.

Le barre di meandro si sviluppano, invece, nella parte concava dei meandri e delle anse fluviali e sono il prodotto della divagazione del canale attivo; l'evoluzione delle curve fluviali avviene, infatti, per mezzo di erosione laterale a spese della sponda esterna e sedimentazione in corrispondenza della sponda interna.

Lungo le principali tracce di paleoalvei recenti (nella zona golenale) sono in genere impostati i sistemi di lanche. Morfologicamente si tratta di canali disattivati caratterizzate da strette e lunghe

depressioni arcuate nel piano campagna con sovente affioramento della superficie freatica in specchi lacustri di forma lenticolare.

Le zone umide, nell'ambito di uno stesso sistema lanchivo, sono generalmente collegate da un canale, il quale a sua volta è direttamente convergente nel Fiume Po. In riferimento al grado di interrimento le lanche possono essere distinte in attive, relitte e terminali.

Il canale principale del Fiume Po è limitato da importanti opere spondali che hanno ormai quasi completamente conseguito la loro funzione di stabilizzazione del tracciato planimetrico. A seguito di questi interventi nel corso d'acqua si sono innescati intensi fenomeni erosivi che hanno determinato il netto approfondimento dell'alveo inciso, un tracciato con tendenza ad assumere caratteristiche unicursali e la disattivazione idraulica dei rami secondari e dei sistemi di lanche.

Gli argini artificiali costituiscono un limite fisico di separazione tra le zone morfologicamente attive (aree golenali) e quelle passive (aree perfluviali).

Le aree golenali sono infatti periodicamente interessate dagli eventi di piena che le possono sommergere con battenti idrici di qualche metro. Contrariamente le aree extragolenali sono caratterizzate da una dinamica evolutiva molto ridotta, riconducibile esclusivamente all'attività umana.

Gli elementi caratterizzanti l'ambito di studio, dall'analisi dei quali è nata l'esigenza di elaborare il progetto, sono così riassumibili:

- progressiva perdita dei caratteri identificativi del paesaggio fluviale padano: il territorio si è trasformato in un'area di marginalità, anche sotto il profilo sociale ed economico;
- scardinamento dell'ecosistema fluviale e perfluviale: prevalgono ormai elementi di monotonia e artificialità colturale (pioppicoltura); conseguentemente si è una profonda distorsione della biodiversità, con perdita di specie di interesse naturalistico-ecologico (lontra ecc.), e la diffusione di specie aliene animali (nutria, siluro ecc.) e vegetali;
- conseguente profonda distorsione del ciclo dell'acqua, con perdita di capacità di laminazione idraulica e riduzione consistente delle capacità di autodepurazione delle acque che attraversano il territorio; l'elevata industrializzazione dell'agricoltura nelle aree golenali comporta inoltre l'iniezione diretta di sostanze di sintesi indesiderabili nei flussi idrici superficiali e sotterranei;
- netto distacco dell'assetto della regione fluviale dal restante contesto territoriale: il fiume ha assunto i caratteri idraulici assimilabili ad un canale delimitato da sponde artificiali in cui l'acqua occupa solo lo spazio residuale concessogli dalle attività antropiche e dalle necessità di difesa idraulica;
- massiccia presenza di attività di trasformazione (cave) potenzialmente critiche, non ancora inserite in un quadro complessivo di compatibilità ambientale;
- previsione di una infrastrutturazione per la navigazione commerciale potenzialmente critica in alcune sue parti, in quanto non ancora adeguatamente valutata nelle sue implicazioni di compatibilità ambientale.

#### OBIETTIVI E AZIONI DEL PROGETTO

Come obiettivo strategico e' stata assunta la riorganizzazione spaziale e gestionale delle pertinenze fluviali sotto il profilo paesaggistico, ecologico e socio economico, finalizzata alla definizione di un assetto unitario dell'area, anche attraverso forme e modalità di gestione integrata e coordinata, tenuto conto delle limitazioni derivanti dagli attuali livelli di rischio idraulico.

Come contenuti operativi sono atti assunti:

- la riduzione delle situazioni di degrado e di banalizzazione del territorio;
- l'aumento del valore ecologico dei luoghi e della loro biodiversità;
- la valorizzazione delle peculiarità naturali e delle identità culturali dei luoghi;
- la sostenibilità ambientale delle attività economiche e infrastrutturali;
- l'uso efficiente e valorizzazione delle risorse ambientali per lo sviluppo economico e socio-culturale della regione fluviale.

Per il conseguimento dell'obiettivo, il progetto si è articolato principalmente nei settori operativi di seguito elencati.

a) Paesaggio e qualità ambientale:

- ripristino di una porzione significativa del paesaggio padano;
- interventi di riqualificazione naturalistica delle emergenze fisiche e biologiche presenti;
- miglioramento biologico degli habitat golenali e perifluviali, con particolare riferimento alla ricostituzione degli ambienti di transizione tra terra e acqua (*ambienti ripariali*);
- realizzazione di corridoi e unità ecologiche funzionali alla connessione e valorizzazione delle aree naturali e alla diversificazione dell'agroecosistema;

b) Attività socio-economiche

- definizione di ambiti ottimali per l'applicazione delle misure e delle tipologie comunitarie a sostegno dell'agricoltura;
- valutazione delle possibilità di riconversione delle attività agricole e di pioppicoltura secondo forme bio-ecologiche;
- riorientamento all'interno di un quadro unitario interprovinciale di forme e modalità di ripristino ambientale conseguenti alle attività estrattive;
- creazione delle premesse per una navigazione commerciale del Po come ulteriore elemento di potenzialità e valorizzazione ambientale del fiume;
- fruizione turistica, escursionistica, naturalistica e didattica dell'ambito fluviale.

c) Attività di gestione

- forme di coinvolgimento delle categorie socio-economiche (agricoltori, pioppicoltori) interessate, tramite rappresentanze adeguate, sia nella fase di definizione del progetto che durante il suo sviluppo;
- raccordo istituzionale e operativo tra diverse parti della pubblica amministrazione;
- sistematizzazione e modalità di coordinamento delle proposte ed iniziative, avviate o meno, da Comuni, Province, A. di B. Po, soggetti privati, associazioni, ecc;
- modalità di gestione dei terreni demaniali per l'uso pubblico e privato;
- forme di gestione delle aree naturali e ricreative esistenti e di progetto.

#### RICADUTE SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE

- Individuazione di aree di riequilibrio ecologico in zone di ex-cava e in zone degradate.
- Previsione di interventi finalizzati alla realizzazione di strutture ricreative e di dotazioni ecologiche nonché servizi ambientali, anche attraverso la stipula di accordi con i privati interessati, qualora tali interventi assumano rilevante interesse per la comunità locale.
- Promozione di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l'agriturismo, attraverso l'individuazione degli ambiti più idonei allo sviluppo di tali attività integrative e la disciplina degli interventi edilizi necessari, riguardanti prioritariamente il patrimonio edilizio esistente.

- d) Coordinamento degli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale, con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.
- e) Definizione e specificazione delle tutele paesaggistico-ambientali.
- f) Verifica e approfondimento dell'indagine relativa al patrimonio storico-architettonico e alle sue modalità di trasformazione.
- g) Recepimento della rete di percorsi pedonali e ciclabili individuati.

#### STRUMENTI PROGRAMMATICI UTILIZZABILI AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DI UNA RETE ECOLOGICA POLIVALENTE

Ai fini del progetto si è proceduto ad un'analisi delle norme utilizzabili nella prospettiva di una rete ecologica polivalente sul territorio di studio.

Per ciascuna di esse sono stati stralciati e commentati, in uno specifico documento allegato al progetto, i riferimenti di specifico interesse.

Le norme considerate sono le seguenti:

##### a) *Energia*

- L. 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

##### b) *Risanamento idrico*

- D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento a recepimento della Direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- Autorità di Bacino del Fiume Po - Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'Eutrofizzazione (PsE).

##### c) *Difesa del suolo e salvaguardia idraulica*

- Del. G.R. n. 3939 del 6/9/1994 - Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna.
- L. 18 maggio 1989, n. 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
- L. 5 gennaio 1994, n. 37 - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) "Interventi sulla rete idrografica e sui versanti" - Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter.
- Autorità di Bacino del Po - Piano stralcio delle fasce fluviali (legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e integrazioni, art. 17 comma 6-ter). Adottato con deliberazione n. 26/97 del 11 dicembre 1997.
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 - Riforma del sistema regionale e locale.

##### d) *Attività estrattive*

- L.R. 18 luglio 1991, n. 17 - Disciplina delle attività estrattive.



- L.R. 23 novembre 1992, n. 42 - Modifiche alla L.R. 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive".
- L.R. 13 maggio 1993, n. 23 - Modificazioni e integrazioni alla L.R. 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive".
- L.R. 20 dicembre 1993, n.45 - Modificazione della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" e successive modifiche.
- L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 - Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche ed integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia.

*e) Forestazione*

- L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n.18 e 24 gennaio 1975, n. 6.

*f) Gestione faunistica*

- L. 157/92.
- L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 - Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria".

*g) Conservazione della natura*

- Direttiva 92/43/CEE (detta dir. "habitat") Linee strategiche e programma preliminare per l'attuazione della convenzione della biodiversità in Italia - Ministero dell'Ambiente - Aprile 1994, Documento approvato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) il 16/3/1994 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 107 del 10/5/1994.
- Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura Programmazione dei fondi strutturali 2000-2006. Deliberazione C.I.P.E. 22 dicembre 1998. Rapporto per l'individuazione delle linee strategiche per la programmazione degli interventi per lo sviluppo della rete ecologica nazionale (versione del 2 marzo 1999).
- L.R. 2 aprile 1988, n. 11 - Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali.
- L.R. 12 novembre 1992, n. 40 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali".
- L.R. 27 maggio 1989, n. 19 - Istituzione del Parco storico di Monte Sole.
- L.R. 2 luglio 1988, n. 27 - Istituzione del Parco regionale del Delta del Po (art. 2 L.R. 11/88: Definizione di parchi regionali, di riserve naturali e di aree di riequilibrio ecologico).
- Del. C.R. n. 848 del 29 gennaio 1992 - Programma di interventi per la realizzazione di Aree di riequilibrio ecologico.
- Del. C.R. n. 578 del 5 marzo 1997 - Programma di interventi per la realizzazione ed il consolidamento di aree in riequilibrio ecologico.
- Del. C.R. n. 2019 dell'11 novembre 1997 - Indirizzi per la formulazione di un Regolamento di gestione delle Aree di riequilibrio ecologico.
- D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

*h) Agricoltura*

- Regolamento Ce 17/05/1999 n.1257.
- Piano Regionale di Sviluppo Rurale (P.R.S.R.) della Regione Emilia-Romagna, "La qualità dell'agricoltura per la qualità dell'ambiente e del territorio", approvato con Decisione (CE) n. C(2000)2153 del 20 luglio 2000. (punto 2.3 ASSE 2-Ambiente).
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1979 del 14 novembre 2000 - Disposizioni Applicative della Misura 2.f del PRSR.

*i) Viabilità e trasporti*


- Del. G.R. n. 156 del 15/2/1999 - Programma di sviluppo della mobilità ciclistica anche in applicazione della Legge n.366 del 19 ottobre 1998. Requisiti e modalità per la presentazione dei progetti preliminari.
- D.Lgs. 30/4/92, n. 285 integrato e corretto dal D.Lgs. 10/9/1993, n. 360.
- D.P.R. 16/12/92 n. 495 integrato e corretto con D.P.R. 26/4/93 n. 147 - Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada.

*j) Turismo*

- L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 - Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38.
- Del. C.R. n. 1992 del 18/5/1994 - Approvazione degli indirizzi e direttive generali e Piano Regionale di promozione turistica.
- L.R. 28 giugno 1994, n. 26 - Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8.
- Del. G.R. n. 2619 del 30/12/1997 - Approvazione del programma degli interventi dei progetti pubblici per gli anni 1997/1998 di cui all'art. 8 della L.R. 3/93, modificata dalla L.R. 19/97 - Soggetti di cui all'art. 6, lettera B.

*k) Urbanistica e governo del territorio*

- L.R. 28 dicembre 1992, n. 41 - Promozione della strumentazione urbanistica generale comunale, di PRG sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
- Del. C.R. n. 313 del 22/5/1996 - Definizione dei criteri e delle modalità per la selezione di progetti presentati alla Regione Emilia-Romagna da Amministrazioni locali ai sensi dell'art. 4, L.R. 28 dicembre 1992, n. 47.
- L.R. 24 marzo 2000, n. 20 - Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio.
- Piano Territoriale Paesistico Regionale.



**PROVINCIA DI PARMA**  
Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale

---

## Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale



D – NORME DI ATTUAZIONE  
ALLEGATO 2



---

Approvato Del. C.P. n° 134 del 21.12.2007

---



UNITA' DI PAESAGGIO:

## **n.1 FASCIA RIVIERASCA DEL FIUME PO**

### **Subunità 1.2**

#### **Dominio storico del Fiume Po**

Comuni interessati: Polesine, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno Mezzani, Sorbolo

Superficie territoriale: **5738 ha**

## **ELEMENTI FISICI**

### **GEOLOGIA**

**litologia di superficie:** terreni prevalentemente limosi e sabbiosi, riconducibili a piene fluviali d'epoca romana e preromana;

**litologia prevalente del substrato:** potenti banchi sabbiosi, con intercalazioni limose, argillose e di livelli ghiaiosi;

**geo-pedologia:** suoli di recente formazione, con scarsa o ridotta differenziazione del profilo pedologico;

**emergenze geologiche:** nessuna;

### **MORFOLOGIA**

**pendenze medie:** molto ridotte, in media < 10 %;

**drenaggio superficiale:** naturalmente efficiente data la natura del substrato e dei terreni superficiali, ma talora difficoltoso per la presenza di aree depresse, rilevati stradali e arginature.

### **GEOMORFOLOGIA**

**emergenze geomorfologiche:** tracce di percorsi fluviali estinti (alvei abbandonati e paleoalvei), aree depresse (bacini interfluviali) e dossi di pianura.

### **IDROGEOLOGIA**

**acquiferi alluvionali:** falde freatiche o a pelo libero (con livelli piezometrici in relazione ai livelli idrometrici del Fiume) e localmente anche falde semiconfinatate;

**emergenze idrogeologiche:** temporanea formazione di zone umide e ristagni idrici durante le piene fluviali e/o precipitazioni intense nelle aree più depresse; presenza di pozzi ad uso idropotabile (acquedotti frazionali).

### **IDROGRAFIA**

**rete idrografica principale:** l'alveo del Fiume e dei suoi principali affluenti appenninici (F. Taro, T. Parma, T. Enza);

**rete idrografica secondaria:** assai estesa e rappresentata sia da fossi di scolo che da canali irrigui e d'uso misto; le connessioni tra i diversi canali/rogge sono effettuate tramite chiuse e saracinesche.

**esondabilità:** i corsi d'acqua della zona sono protetti da arginature anche di altezza rilevante (5-6 m), che non escludono tuttavia completamente il rischio di esondabilità.

**ELEMENTI BIOLOGICI****USO PREVALENTE DEL SUOLO**

**seminativi:** per la loro relativa fertilità, le aree a ridosso dell'argine maestro del Fiume Po vengono intensivamente coltivate;

**orti, giardini, serre:** presenti, seppur non consistenti;

**vigneti, frutteti:** praticamente assenti;

**prati, pascoli:** uso del suolo non rappresentato;

**boschi e pioppeti:** praticamente assenti;

**incolti e cespugliati:** praticamente assenti;

**aree urbanizzate:** assai estese, sia residenziali/artigianali, che di tipo misto (abitati di Polesine P.se, Zibello, Pieveottoville, Roccabianca, Ragazzola, Stagno, Torricella, Coltaro, Sanguigna, Sacca, Mezzano Rondani, Mezzano Sup., Mezzano Inf., Bocca d'Enza).

**VULNERABILITA' DEGLI ACQUIFERI:** aree a media vulnerabilità.

**SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA:** --

**ELEMENTI ANTROPICI****PRINCIPALE VIABILITÀ STORICA**

S.P. 10

S.S. 343

S.C. Sissa - Torricella

**VIABILITA' PANORAMICA**

tratto		Lato sottoposto a tutela	Km.	localizzazione
da	a			
ROCCABIANCA	GRAMIGNAZZO	entrambi	2,200	Tratto da Roccabianca a Sissa della S.P. n° 33, dal bivio in prossimità di località "Fossa" al ponte sul fiume Taro in località "Gramignazzo".

**INSEDIAMENTI URBANI STORICI O STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE NON URBANE**

n.	frazione	Comune
14	Sanguigna	Colorno
15	Copermio	Colorno
17	Mezzano Rondani	Mezzani
12	Casale	Mezzani
13	Mezzano Inferiore	Mezzani
1	S.Franco	Polesine Parmense
2	S.Croce	Polesine Parmense
2	Vidalenzo	Polesine Parmense
6	Gramignazzo	Sissa
3	Zibello	Zibello
4	Pieveottoville	Zibello

## USI CIVICI

n.	denominazione	Comuni interessati
---	---	---

## BENI STORICO TESTIMONIALI DI INTERESSE

### Fabbricati religiosi e assistenziali

n.	tipologia	denominazione	comune
43	Compl. monastici	Chiesa parr. di S.Salvatore e Convento Benedettini (Sanguigna)	Colorno
2	chiese	Chiesa parr. di S.Pietro (Copermio)	Colorno
5	chiese	Chiesa parr. di S.Silvestro (Casale)	Mezzani
7	chiese	Chiesa parr. di S.Siro	Sorbolo
41	Compl. monastici	Ex Convento dei Domenicani	Zibello

### Edifici civili e produttivi

n.	tipologia	denominazione	comune
75	Castelli, bastie rocche e torri (resti)		Polesine Parmense
234	Ville nobiliari	Villa Bocchi (Pieveottoville)	Zibello
261	Ville nobiliari	Villa Bernardi (Sanguigna)	Colorno
1	Ville nobiliari	Villa Grasselli (Copermio)	Colorno

### Edilizia rurale storica

Nella fascia rivierasca del Po sono identificabili regioni che, dal punto di vista del sistema agricolo, sono caratterizzate dalla prevalenza della piccola proprietà coltivatrice, organizzata secondo una struttura insediativa di tipo seriale, che, per la ridotta disponibilità di terreni asciutti, si allinea lungo le principali direttrici stradali. La distanza dai principali centri urbani e le periodiche inondazioni che hanno interessato questi territori nel corso della storia, hanno spinto i ricchi possidenti a preferire terreni più appetibili dal punto di vista economico.

La diffusione di una tipologia edilizia dipende, in primo luogo, dall'organizzazione economica su cui si regge il sistema agricolo. La presenza di aziende di limitata capacità produttiva si riflette in particolare sulla dimensione del rustico. Per queste ragioni, nell'area sul Po, caratterizzata da terreni depressi e di difficile coltivazione, si registra una marcata prevalenza del corpo abitativo rispetto a quello produttivo con un sensibile ridimensionamento della parte rustica, fino ad arrivare, in alcuni casi addirittura alla sua scomparsa.

L'analisi delle tipologie edilizie mette in evidenza come nella fascia rivierasca siano presenti case in linea, aggregazioni a corpi giustapposti di piano e casi sporadici di edifici a porta morta. Inoltre, si rilevano numerosi fabbricati a giustapposizione semplice, caratterizzati dalla presenza, in aderenza all'abitazione, di un rustico di dimensioni alquanto ridotte, accessibile tramite un ampio portone che ricorda, per forma e dimensioni, la porta morta e che in parte ne svolge le funzioni sostituendo il portico. Inoltre, diffuse le schiere di case a pianta rettangolare con tetto a due spioventi e accesso sul lato minore. Questi edifici, tipici delle famiglie braccianti, aggregandosi insieme, tendono a disporsi in modo allineato e seriale in particolare lungo le direttrici viarie principali, per la ridotta disponibilità di terreni asciutti. Quasi assenti i complessi a corte e tra le poche eccezioni si ricorda la Corte di Sanguigna.



## INDIRIZZI DI TUTELA

1. Le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati dovranno risultare il più possibile consone alle locali configurazioni edilizie, avendo cioè cura di rispettare il sistema edificatorio-storico esistente ed il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante.
2. Le previsioni urbanistiche di ampliamento dovranno tenere conto del rischio idraulico esistente o supposto.
3. Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali residuali dell'ambiente urbano (parchi e giardini storici), agricolo (filari lungo i fossi e le rogge) e fluviale (vegetazione ripariale lungo i canali e nelle aree golenali).
4. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perifluviali rimasti (soprattutto nelle aree ripariali a ridosso degli alvei attivi e nelle lanche), tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione vegetazionale.
5. Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici arginali ed intrarginali esistenti.
6. Divieto di alterazione degli elementi caratterizzanti l'organizzazione delle aree bonificate (trama interpoderale ad andamento geometrico, canali, rogge, filari e strade poderali ed interpoderali) e valorizzazione di quelli esistenti.
7. Valorizzazione e recupero degli elementi idro-morfologici residuali (paleoalvei principali o storici, lanche fluviali) e loro graduale sottrazione alla realtà agronomica, al fine di reinserirli nell'ambiente fluviale, golenale o extragolenale.
8. Controllo delle pratiche colturali e degli scarichi civili ed industriali per ridurre e prevenire il rischio di inquinamento delle acque sotterranee e migliorare la qualità delle acque superficiali.
9. Per quanto riguarda gli interventi di recupero conservativo dell'edilizia rurale storica, l'elaborato di riferimento è costituito dall' All. 11 alle Norme Tecniche di Attuazione "Indirizzi metodologici per il recupero dell'edilizia rurale storica", che contiene le linee guida per una corretta progettazione improntata al mantenimento della riconoscibilità dei caratteri tipo - morfologici e architettonico- costruttivi.

